PARERE

DISAPPASSIONATO

Sopra gli ultimi Scritti pubblicati per parte delle Corti di VIENNA, e di MADRID intorno alla presente Guerra,

e

OSSERVAZIONI LEGALI

Sopra l'Articolo Quinto della Quadruplice Alleanza.

PARERE

DISAPPASSIONATO,

CHE SOPRA GLI ULTIMI SCRITTI DELLE CORTI DI MADRID, E DI VIENNA, IN PROPOSITO DELLA PRESENTE GUERRA, MANDA UN ACCADEMICO FIORENTINO AD UN SUO COLLEGA DIMORANTE IN ROMA.

LA voſtra lontananza da queſta noſtra Patria, e l'ingerenze del tutto aliene dalla cognizione de i pubblici affari, ſono la cagione della voſtra ambiguità nel giudicare delle Ragioni, che hanno determinata la Corte di Spagna ad entrare nella preſente Guerra, e della Riſpoſta, che la Corte Imperiale ha pubblicata, per impugnarle. Io, che per un iſtinto particolare del genio ho ſempre deſiderato d'informarmi de i maneggi de' Principi, de i loro Negoziati, e Convenzioni, e ſpecialmente di quelle, che hanno intereſſata la noſtra Toſcana, prendo volentieri l'aſſunto d'illuminarvi della Verità, acciocchè ſul fondamento di Fatti incontraſtabili poſſiate decidere francamente, ſe la Corte di Spagna, o quella di Vienna abbia mancato all'adempimento delle condizioni ſtipulate, e ratificate ne i ſolenni Trattati di Pace, già che queſto è il Punto eſſenziale delle Controverſie preſenti.

Tuttociò che non ha relazione con queſt'Articolo, ſarà da me tralaſciato come fuor di propoſito; e però ſe l'Informazione data per ordine del Re Cattolico al ſuo Ambaſciatore alla Corte di Londra delle Ragioni, che l'hanno obbligato a muover la Guerra all'Imperatore, ſia una nuova ſpecie di Manifeſto non più veduta, un'ammaſſo di falſità, e una teſſitura di calunnie; Se l'eſpreſſioni, che contiene, ſiano ingiurioſe, e offenſive, e non mai praticate tra i Sovrani; Se in propoſito della favoloſa gravidanza della Ducheſſa Vedova Enrichetta non abbia avuto la Spagna giuſto motivo di pubblicare le ſue invettive contro gli Autori di sì deteſtabile attentato, e ſe abbia con ciò mancato a i riguardi della Convenienza, e della Parentela; Se il Re Cattolico poſſa eſſere giuſtamente riconvenuto d'aver troppo tardi pigliata parte negl'intereſſi del Re Staniſlao, e d'aver procurata la Corona di Pollonia al Sig. Infante Don Carlo; Se l'occupazione fatta dalla Spagna, e da' ſuoi Alleati de' Feudi Imperiali ſia contraria alle loro proteſte di non far la Guerra all'Impero; E finalmente ſe ſia lecito di aſcrivere a ſmiſurata ambizione della Regina di Spagna il deſiderio, che ſe le attribuiſce d'ingrandire il Signor Infante ſuo Figliuolo, con più altre artificioſe ponderazioni, che ſi leggono nella Riſpoſta di Vienna, non è la mia intenzione di giudicarne.

Potrei però dire per voſtra iſtruzione, che il Decreto di Commiſſione Imperiale del 27. Marzo 1730. co' ſuoi anneſſi, dettato pubblicamente a Ratiſbona col preteſto di rappreſentare alla Dieta le pretenſioni dell'Imperatore contro il Trattato di Siviglia, ma diſtribuito per tutte le Corti dell'Europa col vero fine d'informarne il Pubblico; fu ancor eſſo una nuova ſpecie di Manifeſto non più veduta; colla ſola differenza, che la Corte di Spagna eſpone le ſue Ragioni al Re Brittannico, e ſuo Miniſtero, come Teſtimonj della Verità de' fatti narrati nella ſua Informazione; ma coll'accennato Decreto Imperiale ſi participarono alla Dieta notizie, e Documenti ignorati da i Miniſtri, che la compongono, poichè i Reſcritti Imperiali, che allora vennero alla luce coll'antidata del 13. Aprile 1728., erano ſtati per lo ſpazio di due anni tenuti in

petto dal Consiglio Aulico, e ciò per le ragioni ben particolari, e misteriose, che vi spiegherò in appresso.

Potrei dirvi, che l'espressioni pungenti del Manifesto di Spagna sono di gran lunga inferiori alle gravissime, e atroci ingiurie, che la Corte Imperiale eseguì in fatti, e pubblicò in scritto dall'anno 1700. in poi contro i Re di Francia, e di Spagna, contro il Duca di Savoja, ed altri Sovrani, e per fino contro il Papa medesimo, e cotesta Corte di Roma, ove senza dubbio se ne conserva una distinta memoria.

Potrei dire, che siccome la Corte di Vienna, non ostante la parentela della Casa d'Austria colla Duchessa Enrichetta, non ebbe rimorso di metterla in sì grave cimento di sacrificare il suo decoro, esortandola a continuar la finzione, conforme ha dichiarato dipoi Ella stessa, scusandosi colla necessità di dover ubbidire a i Tedeschi, quando si trovava nelle loro mani; non si debbono accusare i giustissimi sfoghi del Manifesto di Spagna, diretti non già contro l'imbecillità d'una Femmina sopraffatta dal timore, e lusingata dalle speranze, ma bensì contro l'artificiosa malizia della Corte di Vienna.

Direi di più, che per avere il Re Cattolico dissimulato i torti fatti al Re Stanislao nella Elezione di Pollonia, non pertanto doveva dissimulare i replicati oltraggi fatti successivamente per la stessa causa al Re Cristianissimo suo Nipote, per l'onore del quale, non meno che per il decoro, e per l'indennità del Sig. Infante suo Figlio, può giustamente, e a tenore di tutte le Leggi Divine, ed umane fare adesso la Guerra all'Imperatore, come poteva allora con i mezzi leciti procurare al Sig. Infante la Corona di Pollonia (sebbene quanto si asserisce nella Risposta di Vienna, sarà verisimilmente una mera invenzione, e in tanto numero di Documenti, che si citano, e ancora non si vedono, non se ne riporta alcuno su questo proposito) e se dopo averla procurata, desistè dall'impegno, diede una riprova maggiore della sua attenzione al Re Cristianissimo, e della sua rettitudine per la giusta Causa del Re Stanislao.

Inoltre direi, che l'Armi confederare nell'occupare i Feudi dell'Imperio so. lo intendono di togliergli all'Imperatore, che contro le leggi Imperiali gli ha incorporati al suo Patrimonio Austriaco, per accrescere esorbitantemente quella Potenza, che è tanto fatale a gli altri Principi, e molto più all'Imperio medesimo, il quale, non è maraviglia, se ora si vede impegnato in una Guerra, in cui non s'invadono i suoi Feudi, che per metterlo in stato di restituirgli a chi appartengono per giustizia, mentre non è questa la prima volta, che i Membri, che compongono la Dieta, abbiano sacrificato alle loro vedute particolari l'interesse comune di tutto il Corpo Germanico.

Finalmente, sul temuto ingrandimento del Real Infante, potrei dire, che quando questo non sia una chimera fabbricata dalle gelosie della Corte di Vienna, sarà un presagio felice della Libertà d'Italia, li di cui Voti non sono che troppo palesi su quest'Articolo. Ma se la Divina Provvidenza gli avrà destinati quei Regni, a i quali fa conoscere di esser nato, non sarà ciò la causa, ma bensì l'effetto della presente Guerra; effetto desiderato universalmente da tutti i buoni Italiani, colla ferma speranza, che rinnovandosi in questo Principe Reale le gloriose geste dell'Imperatore Carlo V., si vegga separata l'Italia dalla Germania (come la separò quel Monarca gran conoscitore delle Nazioni) per mantener la Pace dell'Europa, con ristabilire il giusto Equilibrio, che ha goduto fino a quel tempo fatale, in cui ebbe principio la Dominazione Tedesca in Italia.

Ma lasciando da parte i vaticinj, se ciò che si è avanzato su questo proposito nella Risposta di Vienna, non ha altro fondamento, che quello delle cose passate, bisognerà confessare, che quella Corte ha riguardato come un ingrandimento del Sig. Infante l'avere impiegato ogni mezzo pacifico per farlo rispettare. Sventurato Principe; se i suoi

Reali Genitori non avessero pigliata la cura di sostenerlo, quando la Corte Imperiale ha posto tanto studio a deprimerlo! Noi Fiorentini, che più d'ogni altro Popolo d'Italia siamo interessati nella di lui felicità, e decoro, l'abbiamo veduto, con nostro grave rammarico, trattato dall'alterigia della Corte di Vienna, nell'accennato Decreto Imperiale, col titolo di *nuovo Vassallo appena gradito per gran bontà*; l'abbiamo veduto esposto quasi bersaglio a i disprezzi, alle minacce, a i rimproveri; alle repulse, e all'usurpazioni; abbiamo veduto, e deplorato gl'infiniti obblighi, gravami, e pesi, che si è preteso d'imporgli ingiustamente, per fargli incontrare ad ogni passo un'inciampo a cadere, o un laccio ad inviluppársi, onde si accostumasse fin dal principio del suo Governo a portar le catene preparategli d'una Servitù ignominiosa; In una parola abbiamo veduto trattare un Principe sì grande assai più duramente, che verun'altro Feudatario d'Italia, eziandio di quelli del rango inferiore, rendendo in questa forma più che mai aborrito il nome di Feudo Imperiale, che fu in tanta reputazione ne i Secoli passati; quando si osservavano le regole prescritte dalle vere Leggi Feudali, e dalle Consuetudini dell'Imperio, e non già l'arbitrarie disposizioni del Consiglio Aulico.

Leggete, vi prego, il Grozio *de Jure Belli, & Pacis*, e il Puffendorff *de Statu Imperii Germanici* colle note del Gudlingio fondate nelle Istorie, e nelle vere, e legittime Costituzioni dell'Imperio, e resterete informato così dell'origine, come del progresso de' Feudi Imperiali, e della gran diversità, con cui sono presentemente regolati dalla Corte di Vienna. Ma avvertite bene, che se quei Ministri sapranno la vostra applicazione a studiar le Materie Feudali, ve ne formeranno un processo, e vi replicheranno ciò che si accenna nella loro Risposta, che non si deve *penetrare tant'oltre di voler decidere sopra ciò che lo stile della Curia Feudale, gli Usi, e Costituzioni dell'Imperio prescrivono.* Troppo importa alla Corte di Vienna, che non si giunga a scoprire gli occulti misterj della sua Curia Feudale, forse per quella stessa ragione, per cui tanto premeva a i Sacerdoti dell'antica Gentilità, che quei semplici Idolatri ricevessero con profonda umiltà le risposte degli Oracoli, e non entrassero giammai negl'intimi Penetrali, ove era nascosto l'inganno.

Ma per tornare al nostro proposito, che cosa ha fatto la Spagna per liberare il Sig. Infante da sì replicate oppressioni? In vece d'impiegar la forza dell'armi, e recidere con quelle il nodo Gordiano di tante, e sì nojose, come studiate difficoltà, ha voluto piuttosto tentare per lungo tempo la strada de' negoziati amichevoli; e questa moderazione sarà per sempre una illustre testimonianza a convincere il Pubblico, che le intenzioni della Regina, riguardo al Signor Infante suo figliuolo, sono state dirette unicamente a proteggerlo, e non già ad ingrandirlo, come falsamente si declama nella Risposta Imperiale. In conclusione non si potrà dire, che la Regina di Spagna si sia mai lasciata trasportare da quel disordinato amor della Prole, che obbliga a promulgare le Prammatiche Sanzioni in pregiudizio dei diritti altrui, opprimere la libertà di Repubbliche indipendenti, ed esporre tutta l'Europa al pericolo di ardere in un incendio di Guerra universale.

Ho dovuto trattenermi in questi particolari oltre i termini, che mi aveva prefissi, perchè dalle vostre dimande ho riconosciuto il bisogno, che avete d'essere istruito anche de' successi più noti. E passando ora al Punto capitale dell'inosservanza de' Trattati solenni, della quale scambievolmente s'accusano le Corti di Madrid, e di Vienna, v'informerò sinceramente non già con racconti generali, nè con Documenti clandestini, fatti a posta per pubblicarli secondo le congiunture, e che patiscono l'eccezioni insinuate di sopra, e ponderate in altri tempi nelle nostre Conversazioni familiari, ma con quegli stessi Trattati, l'osservanza de' quali

e registrati nelle Istorie disappassionate del nostro tempo.

Prima però d'entrare in questa discussione, permettetemi, che io vi tolga i pregiudizj, che vedo avervi cagionati la Risposta di Vienna, dove esaggera, *che la Spagna scelse il tempo d'attaccar l'Imperatore nel* 1717., *quando era occupato a salvar l'Italia dal pericolo, onde era minacciata*. Se l'Autore della Risposta voleva rinnovar la memoria di cose antiche poteva incominciare dall'anno 1713. quando si fece il Trattato dell'Evacuazione di Catalogna, e Neutralità d'Italia, il quale per essere stato il primo, che si stipulò fra l'Imperatore, e le due Corone, non ebbe però miglior sorte di quelli, che lo seguirono, avendolo notoriamente trasgredito la Corte di Vienna, prima con i soccorsi somministrati pubblicamente a i Catalani ribelli, e coll' esortazioni fattegli per animarli a continuar la ribellione, (come apparisce tuttavia dalle lettere, che le loro MM. Imperiali scrissero a quei Popoli in data de' 28. Marzo 1714., e che essi a propria giustificazione pubblicarono colla stampa) e poi colla gravissima offesa fatta al Re Cattolico nel barbaro arresto, e mortal prigionìa eseguita a Milano in Persona di Monsignor Molines, Prelato sì venerab le non meno per l'età, che per il Carattere d'Inquisitor Generale di Spagna: trasgressioni, che giustificano abbastanza la recuperazione del Regno di Sardegna fatta dagli Spagnoli nel 1717., perchè le Persone savie, e indifferenti non hanno mai creduto, che per trovarsi la Corte di Vienna impegnata in una Guerra col Turco, dovesse farsi lecito di violare i Trattati Solenni, e potesse pretendere d'oltraggiare impunemente gli altri Sovrani.

Ma se una querela sì mal fondata, e tante volte ripetuta, che oramai ha assordita tutta l'Europa, non rende ad altro fine, che a commuovere la compassione u iversale, non pare, che venga a proposito nel tempo presente, dopo che la Corte Imperiale ha data al Mondo ordine a salvar l'Italia da i pericoli delle barbare incursioni, mediante i Trattati di Pace, e di Commercio conchiusi da S. M. Cesarea con gli Algerini, Tunisini, e Tripolini, implacabili nemici del Nome Cristiano, i quali trovando nelle spiagge di Napoli, e di Sicilia, e ne i Porti di Toscana un'asilo, che non hanno mai sperato nel tempo della Dominazione Spagnuola, infestano più facilmente il Commercio pubblico colle loro piraterìe, e quel ch'è peggio, riducono in misera schiavitù un gran numero d'Italiani, e d'altre Nazioni; e di tutto ciò se ne ha l'obbligo a quel gran zelo, che vanta la Corte di Vienna per la sicurezza dell'Italia. Non parlo di quello della Rel gione, perchè questo punto con somma avvedutezza non si è toccato nella risposta di Vienna, per non dar luogo alle riflessioni, che potrebbero appoggiarsi sopra diversi fatti narrati nelle Storie di Germania, nelle quali avrà col tempo il suo luogo quella memorabile azione, che attestano l'ultime lettere di Ratisbona, d'essersi ceduto più di 400. Chiese a i Protestanti dell'Alsazia, per comprare a spese della Religione Cattolica i loro Voti in quella Dieta, col fine d'impegnar l'Imperio nella presente Guerra di Casa d'Austria.

Dopo questa breve digressione passiamo a esaminare, come sia stato osservato il famoso Trattato di Londra del 1718. chiamato di Quadruplice Alleanza, la di cui Garantia si reclama con tanto strepito nella risposta di Vienna, come se quella Corte fosse stata molto esatta nell'adempirlo. E qui non voglio, che vi fermiate a considerare i tempi, i luoghi, e la precipitazione, con cui fu abortito; i fini particolari di quegli Autori, che lo distesero; la loro parzialità manifesta verso l'Imperatore, con i di cui Ministri lo consultarono; e finalmente la costante repugnanza del Re Cattolico, il quale continuò la Guerra fino a tanto, che una dura necessità non l'obbligò a sottoscriverlo. Voglio, che solamente osserviate le condizioni, che all'uno, e all'altro furono imposte sì in

comu-

comune, come in particolare, e all' adempimento delle quali s'obbligarono reciprocamente nelle loro respettive Ratificazioni colle forti espressioni in esse contenute.

Fu stabilito in quel Trattato, che l'Armi Spagnuole evacuassero i Regni di Sicilia, e di Sardegna, e all'incontro, che l'Imperatore ottenesse il consenso dell'Imperio per l'Investitura Eventuale degli Stati di Toscana, Parma, e Piacenza; ne facesse spedire l'Istrumento a favore de i Figli della Regina di Spagna; e lo rimettesse alle mani di Sua Maestà Cattolica senza alcuna dilazione, o almeno due mesi dopo il cambio delle Ratificazioni. Di più restò convenuto, che i Ministri Imperiali, e Spagnuoli dovessero trovarsi d'accordo circa il luogo del Congresso da tenersi, per istabilire le condizioni della loro Pace particolare colla mediazione delle Potenze Contrattanti; E di lì a poco tempo fu determinato concordemente, che la Città di Cambray fosse il luogo destinato a quell'Assemblea.

Cambiate che furono in Londra le Ratificazioni del Trattato del mese di Marzo del 1720. appena si arrivò al susseguente mese di Maggio, che le Truppe Spagnuole evacuarono la Sicilia, e la Sardegna, entrando l'Armi Imperiali in pacifico possesso di ambedue i Regni; e i Plenipotenziarj di Spagna non lasciarono passare il mese d'Ottobre di quell' Anno medesimo, che si presentarono puntualmente in Cambray.

Credeva tutto il Mondo, che dopo avere il Re Cattolico adempite sì religiosamente le condizioni, che lo riguardavano, e dopo aver ceduto due Regni sì considerabili all'Imperatore, non avrebbe questi tardato di rendere ad un sì grande, e anticipato sacrifizio la tanto disuguale corrispondenza di ricercare il consenso dell'Imperio, e successivamente fare spedire l'Istrumento d'Investitura eventuale. Ma la Corte di Vienna, che colla cessione de' due Regni aveva già ottenuto quanto bramava, si diede sì poca pena d'inviare i suoi Plenipotenziarj a Cambray, di sollecitare, e conseguire l'accennato consenso dell'Imperio, e di spedire il Diploma d'Investitura, che anzi portando in lungo con varj pretesti l'adempimento di sì facili condizioni, animata più che mai dalla massima di profittare del benefizio del tempo, sempre fecondo d'inopinati successi, obbligò finalmente i Re di Francia, di Spagna, e d'Inghilterra a conchiudere un Trattato particolare in Madrid nel mese di Giugno del 1721. gli Articoli del quale furono custoditi per lungo tempo in un impenetrabile segreto.

Allora i sospetti, e le gelosie diedero al Ministero Imperiale quegl'impulsi, che non aveva potuto dargli il suo decantato Zelo dell'osservanza de i Trattati; e i Plenipotenziarj Cesarei stimolati dal timore d'una nuova Guerra arrivarono a Cambray nel mese di Febbrajo del 1722., cioè quindici mesi dopo che vi erano aspettati da i Plenipotenziarj Spagnuoli. Il Consenso dell'Imperio, che si doveva immediatamente procurare, e sollecitare dall'Imperatore, non fu conseguito, che il dì 9. Dicembre del 1722., cioè due Anni dopo, che era stato promesso; E non ci volle poi meno che un'altr'Anno intero per formare il Diploma d'Investitura, il quale fu mandato finalmente al Congresso di Cambray colla data del 9. Dicembre 1723., che vale a dire più di tre anni dopo il termine prefisso nel Trattato di Quadruplice Alleanza; ma con tutto che riescisse alla destrezza della Corte Imperiale di contrapporre tante lunghezze, e dilazioni alla puntualità, e diligenza della Corte di Spagna, non le riuscì però di nascondere alla penetrazione del Pubblico il vero fine, al quale erano indirizzate, cioè di profittare delle casualità, e contingenze, che potevano nascere col tempo, per deludere le speranze date al Re Cattolico sopra le remote Successioni della Toscana, e di Parma, e Piacenza.

Questa universale opinione restò confermata fino all'evidenza da una insolita finezza, che in quel tempo medesimo usò la Corte Imperiale con questa di Fi-

renze, degnandosi di spedirle un'Inviato straordinario, che, come voi ben sapete, fu il Conte Ildaris, i di cui primi passi palesarono assai chiaramente, qual fosse la sua principale istruzione. Egli diede principio al suo Ministero dal rimostrare a questa Corte la particolar soddisfazione, che provava l'Imperatore per la prudente massima praticata dal Gran Duca, e da' suoi Ministri di dar tempo al tempo; confortargli a continuar la stessa condotta senza entrare in impegno con alcuna altra Corte; e assicurargli dell'assistenza Imperiale, affinchè la nostra Serenissima Elettrice Palatina succedesse immediatamente nella Sovranità della Toscana al Gran Principe suo Fratello.

Acquistata in questa forma la buona grazia de' Principi, e de' Ministri, si rivolse quell'Inviato Imperiale a guadagnare l'inclinazione de' Nobili, e la benevolenza de' Popolari. Egli sapeva, che in questa Città non mancavano spiriti turbolenti, e amatori di cose nuove, che aspiravano al ristabilimento dell'antico Governo di Repubblica. A costoro diede larghe speranze, lusingando i trasporti della loro inquieta fantasia colla vana immagine della sospirata Libertà; e siccome si crede facilmente quello, che molto si desidera, stabilì sulla loro credulità un nuovo fondamento per fabbricare la macchina disegnata dal Ministero di Vienna.

E qui si deve osservare di passaggio, che quando i Ministri Imperiali tiravano tutte le loro linee a distruggere la Successione del Sig. Infante, allora il Decreto di Cosimo III. del 1713. con cui veniva abilitata questa Principessa alla stessa Successione, non era riguardato in Vienna come *fondato sul principio erroneo della Libertà di Firenze*, nè questa Libertà era riprovata come *contraria allo spirito, e alla lettera dell'Articolo V. del Trattato di Londra*, conforme si legge nella Risposta Imperiale, acciò si vegga con qual fronte l'Autor di essa posta presentemente accusar la Spagna *di riguardar le cose differentemente da un giorno all'altro, e di reputare ingiuria quello che poc'anzi aveva desiderato*.

L'effetto di quei maneggi fu, che animato questo nostro Ministero da tali promesse, autenticate da più alta mano per diversi Canali occulti, e ben sicuri; e informato successivamente di essersi non solo spedito il Diploma d'Investitura eventuale, ma ricevuto, e accettato nel Congresso di Cambray per il mese di Gennajo del 1724., ordinò al suo Ministro Plenipotenziario a quel Congresso, (non senza intelligenza con gl'Imperiali) che replicasse contro lo stesso Diploma, e facesse registrare ne i pubblici Archivj di quella Città la Protesta fatta precedentemente nelle principali Corti dell'Europa contro il Trattato di Londra.

Questo Diploma arrivò a Madrid in tempo, che il Re si trovava nel suo ritiro di Sant'Ildefonso, dando a tutti i Principi un raro esempio di eroica virtù, e principalmente d'un vero amor della Pace, poichè ben lungi dal pensare alla recuperazione de i Regni smembrati dalla sua Corona, abbandonava il tutto per servire a Dio, e vivere a se stesso. E siccome il Governo della Monarchia era appoggiato al Re Don Luigi, ordinò questo Principe a' suoi Ministri, che esaminassero quell'Istrumento, per vedere, se fosse stato concepito *in buona, e dovuta forma*, secondo l'obbligo imposto all'Imperatore nell'Articolo V. del Trattato di Quadruplice Alleanza; ma non fu necessario molto studio per riconoscere tutto il contrario, attesochè il medesimo Articolo V., che deve essere la norma, e il fondamento del Diploma, non vi si trova riportato letteralmente, come si doveva, secondo la pratica, e lo stile di somiglianti Dispacci Imperiali, ma solamente vi fu inserita la parte favorevole alla Corte di Vienna, ed il rimanente si stimò bene di enunciarlo, e accennarlo ne i termini, che parvero sufficienti a poter' usar dell'arbitrio di alterarne le clausole, e di aggiungervi le dure, e intollerabili condizioni, che furono imposte al Re di Spagna, e al Sig. Infante contro la lettera, e lo spirito dello stesso

Arti-

Articolo V., come facilmente si ricava dal solo confronto, e combinazione dell'uno, e dell'altro Istrumento, e come più diffusamente potrete osservare nella Scrittura legale, che è stata distesa da una Penna dotta, e disappassionata sulla materia, di cui si tratta, e della quale vi trasmetto l'accluso esemplare.

Le lunghezze sperimentate nella spedizione di questa Investitura, gli accennati intrighi della Corte di Vienna, che erano ben noti in Madrid, e la mala fede, che appariva nelle irregolari, e cavillose formule del Diploma, diedero bastante impulso al Re Luigi per non accettarlo; e non l'averebbe accettato certamente, se non vi fosse stato persuaso dagli efficaci uffizj, e dalle larghe promesse degli Alleati; i quali ponderarono a S.M. la somma fatica, e le straordinarie diligenze, che avevano impiegate per ottenere, o piuttosto strappare di mano alla Corte di Vienna il Diploma; lo pregarono di considerare i pericoli, a cui resterebbe esposta la successione del Signor Infante, se nel caso della mancanza del Gran Duca (che fino di quel tempo si credeva in Vienna molto vicina) conseguiva la Corte Imperiale il fine già manifesto d'occupar la Toscana colle sue Truppe, le quali poi non sarebbe stato facile di sloggiare senza una nuova Guerra; e finalmente gli offerirono, che in virtù del Trattato da conchiudersi nell'attual Congresso di Cambray, il Signor Infante sarebbe Gran Duca di Toscana molto più indipendente dall'Imperatore, e dall'Imperio, di quello, che erano stati i Gran Duchi suoi Antecessori; poichè così il Diploma, come qualunque altri Contratti di Garantie, Reversali, &c. essendo, come realmente sono Convenzioni particolari, potevano, e dovevano dichiararsi, riformarsi, e correggersi nel Trattato della Pace Generale, come fu praticato in quella di Vvestfalia, nella quale non furono attese le diverse Investiture concesse dagl'Imperatori a varj Personaggi dal principio del Secolo passato fino all'anno 1648., quando si stabilì quella Pace, e vi si regolarono le condizioni dell'Espettativa, o sia Investitura Eventuale conferita all'Elettore di Brandemburgo del Vescovato di Magdeburgo ne i termini, che contiene il Trattato d'Osnabruk Art. XI. §.1. & 3., al quale vi prego di dare un'occhiata.

Morto che fu il Re Luigi, e riassunto dal Re suo Padre il Governo della Monarchia, considerò S.M. il grave dispiacere, che la nuova Feudalità Imperiale cagionava a questa nostra Corte di Firenze, e a tutti i Popoli della Toscana, informati di quello, che succedeva in Mantova, e in Milano, e timorosi di poter correre la stessa sorte col tempo; ed essendo insieme persuaso, che un tale ostacolo non poteva togliersi, senza che gli Alleati prendessero qualche espediente opportuno, come la necessità domandava, propose loro il suo desiderio, che le condizioni dell'Investitura eventuale si riducessero a tali termini, che il Sig. Infante godesse il Dominio della Toscana colla stessa dipendenza dall'Imperio, con cui l'avevano goduto i Principi di Casa Medici; poichè in altra forma non poteva S.M. ammettere per il suo Figlio una Successione esposta al pericolo di dominare Popoli violentati. Ma vedendo il Re Cattolico, che alla buona disposizione dimostratagli a principio dagli Alleati, non corrispondevano gli effetti; e conoscendo esser vero ciò, che tutto il Mondo sospettava, che le loro mire tendevano unicamente a prolungare i Negoziati, per mantenersi Arbitri delle differenze fra le Corti di Madrid, e di Vienna, pigliò finalmente la risoluzione d'intendersela coll'Imperatore senza l'intervento di Mediatori.

Tutta l'Europa sperava nell'Animo generoso di S. M. Imperiale, che averebbe data la mano a conchiudere una Pace ragionevole, solida, e sincera con un Principe, che si gettava nelle sue braccia per ottenerla; e l'averebbe senza dubbio ottenuta colle giustificate condizioni, che desiderava, se gli Spagnuoli di quel Partito, abbracciati alla Casa d'Austria, come l'Edera agli altri Edifizj, che alla fine gli rode, e gli atterra, e la cupidigia insaziabile di quel-

la, che chiamano Curia Feudale, col frivolo pretesto di non poter contravvenire a i diritti dell'Imperio, non avessero impedito l'effetto delle rette intenzioni dell'Imperatore.

La verità fu, che la Corte Imperiale abusandosi della sua fortuna, procurò, e conseguì di convertire in suo vantaggio, Iddio sa con quali mezzi, quella deplorabile fatalità della Corte di Spagna d'aver confidato un maneggio sì importante al Riperda, il di cui nome basta a concepire l'idea d'un mostro abominevole d'ingratitudine, d'infedeltà, e di perfidia: fatalità, che invero merita essere compianta da tutti i Principi, come la compiangerebbe la stessa Corte di Vienna, se non si conoscesse tanto obbligata a quel Ministro sleale. Oltre di ciò, seppe profittare della confusione della Corte di Madrid, cagionata dagli accidenti ben noti, e specialmente dalle gravi indisposizioni del Re Cattolico; e con questi amminicoli stipulò quattro Trattati, tre a nome dell'Imperatore in data del 30. Aprile 1725., e l'altro de' 7. Giugno dell'anno istesso a nome dell'Imperio, tutti sì vantaggiosi alla Casa d'Austria, e sì pregiudiciali alla Spagna, che sebbene vi fosse pigliato per base, e fondamento il Trattato di Londra, e nella Risposta di Vienna si dica ora francamente, *che vi furono ripetute, e confermate le clausole dell' Articolo V.* basta combinarli con esso per riconoscere, che ebbero la mira non già a seguirlo, ma bensì a rovesciarlo in quella parte, che poteva essere favorevole al Re Cattolico.

L'Articolo VIII. tra i separati, e segreti del Trattato di Londra dispone, *Che giammai in caso alcuno nè S. M. Imperiale, nè altro Principe della Casa d'Austria, che possedesse i Regni, le Provincie, e gli Stati d'Italia, potranno appropriarsi gli Stati di Toscana, e di Parma.* Ma ne i Trattati di Vienna non si trova una tal proibizione, perchè siccome questa chiudeva la strada alla Casa d'Austria, di poter unire a i considerabili Stati, che possiede in Italia, quelli ancora di Toscana, e di Parma; volle il Ministero di Vienna togliersi un'ostacolo, che troppo direttamente si opponeva all'occulto disegno di comprendergli col tempo nello stesso destino, che ebbe quello di Mantova.

Non trascurarono però i Ministri Imperiali di copiare puntualmente ne i Trattati di Vienna la proibizione reciproca imposta al Re di Spagna in quello di Londra, ma anzi vi aggiunsero una maggior restrizione, il di cui fine è assai manifesto per non aver bisogno d'essere dilucidato; poichè laddove le Parti Contrattanti del Trattato di Londra si contentarono di vietare al Re Cattolico il possesso degli Stati in questione, i Ministri Imperiali conoscendo, che averebbero guadagnato per l'Imperatore tutto quel terreno, che facevano perdere al Re di Spagna, aggiunsero, che non potesse possedere parte alcuna di detti Stati: *Renunzia egualmente per se, e per i suoi Successori ne i Regni di Spagna ogni facoltà di attribuirsi, acquistare, o possedere in alcun tempo parte alcuna de i riferiti Ducati*, come si legge all'Articolo VI. del Trattato di Pace de' 30. Aprile.

Ma la Corte di Vienna non fu abbastanza contenta di questa sola limitazione; e come se si fosse proposta nell'animo di segnalare ciascheduno de' suoi Trattati con una notabile infrazione di quello di Londra, si avanzò ad accrescere di grado in grado i gravami dal medesimo imposti al Re di Spagna; onde in quello de' 7. Giugno all'Articolo IV. non solamente si replicò, che il Re Cattolico, e suoi Successori non potessero mai possedere alcuna parte della Toscana, di Parma, e Piacenza, ma fu escluso per sempre dal possesso di qualunque parte d'Italia: *Che non potrà arrogarsi, ritenere, nè possedere parte alcuna di detti Ducati nè tampoco in Italia.* Dimodochè la proibizione reciproca fatta nel Trattato di Londra egualmente all'Imperatore, e al Re di Spagna in ordine all'acquisto, e possesso di detti Stati, si distrugge, si abolisce, e si annulla rispetto all'Imperatore, e solamente si rinnova, si conferma, e si ra-

tifica rispetto al Re Cattolico; e come se ciò fosse poco, si estende tant'oltre, che dove per il Trattato di Londra era semplicemente vietato alla M.S. di possedere gli Stati, di cui si tratta, non possa in vigore de' Trattati di Vienna possedere nè il tutto di detti Stati, nè parte alcuna di essi, nè meno alcuna parte d'Italia; ma al contrario l'Imperatore possa acquistare, e possedere quanto gli piace.

Di più nell'Articolo V. del Trattato di Londra si ferma, *che i detti Stati, e Ducati posseduti attualmente dal Gran Duca di Toscana, e dal Duca di Parma, e Piacenza, saranno riconosciuti da quì avanti, e perpetuamente da tutte le Parti Contrattanti, e tenuti indubitatamente per Feudi Masculini del Sacro Romano Imperio, ec.* Ma in quello di Vienna de' 7. Giugno all'Articolo IV. si aggiungono queste formali parole: *Comecchè è stato riconosciuto nel Trattato di Londra del 1718. da tutte le Parti Contrattanti per Feudi indubitati dell'Imperio respettivamente agl'antichi diritti della Superiorità Imperiale, &c.* La fraude de' Ministri Cesarei non si conosce meno della loro sagacità in una tale addizione. Essi considerarono, che il Trattato di Londra, allorchè stabilì, che gli Stati di Toscana, e di Parma dovessero essere riconosciuti per Feudi Masculini dell'Imperio all'avvenire, fece una tacita confessione, che non avevano avuta mai questa qualità per l'addietro: onde tutti attenti al riparo de' pregiudizj, che temevano poter risultare da un tal principio alle pretese ragioni dell'Imperio, ricorsero al solito rifugio degli antichi diritti della Superiorità Imperiale, tanto esaggerata da i moderni Giurisperiti Alemanni, ma dagli Autori dell'altre Nazioni riposta trall'Idee di Platone.

Finalmente nel più volte citato Articolo V. del Trattato di Londra si legge: *Come l'apertura alle Successioni degli Stati posseduti al presente dal Gran Duca di Toscana, e dal Duca di Parma, e Piacenza, se essi, o i loro Successori venissero a mancare senza Successione masculina, potrebbe dar luogo ad una nuova Guerra in Italia, da una parte per i diritti, che la presente Regina di Spagna, nata Duchessa di Parma, pretende di avere sopra le dette Successioni dopo le morti degli Eredi legittimi più prossimi di lei, e dall'altra per i diritti, che l'Imperatore, e l'Imperio pretendono similmente avere sopra i detti Ducati; a fine d'ovviare alle conseguenze funeste di queste dispute, &c.* Ma nel Trattato di Vienna de' 30. Aprile all'Articolo VI. passando sotto silenzio il fine importantissimo di ovviare a quelle funeste conseguenze, e non facendo menzione alcuna de i diritti della Regina di Spagna, si vede cangiata l'espressione di essi in un complimento molto obbligante, ma altrettanto pregiudiciale alle ragioni della Maestà Sua, e de' Principi suoi Figli, mentre si dice, che l'Imperatore *in contemplazione della Serenissima Regina di Spagna* consente, che gli Stati di Toscana, Parma, e Piacenza passino ne' suoi Figliuoli.

La gran differenza, che vi è fra il titolo puramente gratuito, e arbitrario della Contemplazione dell'Imperatore, e quello forzoso, e incontrastabile delle Ragioni della Regina, e la somma distanza, che interviene fra una volontaria, e libera concessione, e l'obligo strettissimo derivante dalla disposizione del Trattato di Londra, coll'importante fine d'assicurare la tranquillità dell'Europa, sono bastanti a far comprendere l'occulto mistero di questa alterazione, non meno dell'altre considerabile, e non meno lesiva del Trattato di Quadruplice Alleanza.

Non voglio trattenermi nell'esame degli altri due Trattati, uno di Commercio, e l'altro d'Amicizia, e d'Alleanza, che in sequela di quello della Pace coll'Imperatore furono sottoscritti nel medesimo giorno de' 30. Aprile 1725.; mentre tutto quello, che potrei osservare sopra gli esorbitanti vantaggi, che la Corte di Vienna procurò, e ottenne sul punto del commercio in pregiudizio delle Potenze Marittime, e specialmente della Gran Brettagna, è

abbastanza noto a tutta l'Europa, la quale vide le stesse Potenze tanto ingelosite, e allarmate da quella Convenzione, che furono costrette a unirsi contro di essa, e opporle il celebre Trattato d'Hannover. Molto meno mi fermerò a considerare la qualità, e l'eccesso di quei Soccorsi, che il Re Cattolico doveva dare all'Imperatore in denaro, o in natura, quando l'Imperatore al Re non doveva somministrargli in denaro giammai, ma *semper in natura suppeditandos*: Condizioni sì straordinarie, disuguali, e vantaggiose alla Corte Imperiale che solamente poteva esigerle da un Ministro tanto zelante del servizio del Re Cattolico, qual fu il Riperda, e che furono per ciò ricevute nel Pubblico con riso, e con ammirazione universale.

La Corte di Madrid conobbe assai bene la disparità di queste scambievoli obbligazioni, il grave pregiudizio, che ne ricevevano i suoi interessi, e le misure, che si pigliavano dall'altre Potenze per rompere la buona armonia tra le due Corti; ma conoscendo egualmente di non poter conseguire, che a costo di nuovi, e grandi sacrifizj l'effetto della pacifica Successione del Sig. Infante, volle passare sopra ogni inconveniente, colla speranza, che la Corte di Toscana, come quella che non poteva, nè doveva opporsi alla volontà del Signor Imperatore, Arbitro assoluto dell'Italia, averebbe pensato bene a continuare nella sua primiera contradizione alla stessa Successione immediata. In fatti subito che ricevette l'inaspettato avviso della Pace di Vienna, si mostrò così turbata, e inquieta, come possono deporre molti testimonj maggiori d'ogni eccezione. Una tale inquietudine però fu in breve calmata dalla Corte Imperiale, che per varie vie occulte, e autorizzate inviava a Firenze opportuni confortativi, acciocchè non si diffidasse delle già fatte promesse; e queste esibizioni (le quali non furono condotte con tanta segretezza, che non si penetrassero dalla lincea curiosità de' Fiorentini) diedero motivo all'opinione, che si diffuse di poi per tutta l'Italia, che la Corte di Vienna ingannava, e tradiva quella di Spagna.

Questo sospetto, che non appariva mal fondato, e le positive dichiarazioni di questa nostra Corte di non volere, nè poter concorrere nelle misure prese ne' Trattati pubblici, obbligarono i Ministri Spagnuoli a procurare un rimedio, con cui speravano di ottenere il doppio fine del disinganno proprio, rispetto alla sincerità, e fede della Corte di Vienna; e di quello della Corte di Toscana, rispetto all'inevitabile esecuzione de' Trattati. Con queste vedute supplicarono reiteratamente l'Imperatore, che si degnasse di spedire a Firenze un Ministro di sua soddisfazione, che potesse informarlo delle massime di questa Corte; delle confusioni, che la di lei repugnanza cagionava in questi Popoli, giustamente desiderosi di sapere il loro destino; e della necessità di palesare al Gran Duca, e al Ministero la sua Cesarea volontà in ordine alla immediata Successione del Sig. Infante Don Carlo.

Era già scorso un'anno e mezzo dalla conclusione del Trattato di Vienna, quando in virtù di tali uffizj il Conte Caymo fu spedito da quella Corte a Firenze, dove giunse nel mese di Settembre del 1726. col Carattere d'Inviato Straordinario. Egli informò la sua Corte della verità di ciò, che aveva osservato; ma non avendo ordine di parlar chiaro per disingannare i nostri Principi, e i loro Ministri, come bramavano gli Spagnuoli, replicarono questi in Vienna le più vive istanze, affinchè il medesimo Inviato fosse posto in stato di dichiarare a questa Corte la positiva intenzione del Sig. Imperatore. Riconobbe S. M. Cesarea la giustizia di questa supplica, e si mostrò inclinata a esaudirla; ma i suoi Ministri, che concedendo la grazia domandata, averebbero perdute quelle liberali attrattive, che ricevevano da Firenze, e negandola, averebbero demeritato quelle buone opere di supererogazione, che esigevano dalla Spagna, presero il Partito più vantaggioso di mantenere in fede l'una, e l'

altra Corte con buone parole; e lasciarono passare un altr'anno, cioè fino al mese di Giugno del 1727. che non potendo più resistere alle querele degli Spagnuoli, senza dar loro una aperta cagione di diffidenza, spedirono al Conte Caymo un Mandato Imperiale, nel quale, dopo avere attribuito al Re Cattolico un desiderio, che mai non ebbe, come si vedrà in appresso, fecero dire a S. M. Imperiale: *Nos justis Regis desideriis deferre cupientes Tibi bisce clementissime mandamus, ut Nobilitati, Vassallis, & Subditis Magni Ducatus, data occasione insinues, notumque facias non solum Jus Serenissimo Principi D. Carlos Hispaniarum Infanti per Tractatus Publicos in Successionem in Magnum Ducatum Etruriæ acquisitum, verùm & eis significes, Investituras Eventuales, & Mandatum Paritionis pro Subditis, & Vassallis a Nobis actu Hispaniarum Regi expeditas, & extraditas esse.*

Due cose molto lontane dalla verità avanzarono col solito artifizio i Ministri Imperiali in questo Mandato, conforme osservarono gli Spagnuoli: La prima di aver supposto il desiderio del Re Cattolico, che i Diritti del Sig. Infante a questa Successione fussero notificati alla Nobiltà, Vassalli, e Sudditi della Toscana, quando le premure del Re più volte espresse alla Corte Imperiale furono, che tal notificazione si facesse alla Corte, e al Ministero di Firenze, giacchè da questa parte era tutta la repugnanza all'immediata Successione del Sig. Infante, ed era sì da lungi, che i Ministri Spagnuoli vedessero questa repugnanza dalla parte della Nobiltà, e del Popolo, che anzi erano molto contenti delle loro inclinazioni, e udivano ogni giorno i loro clamori, lamentandosi generalmente di non esser sentiti, nè consultati in un'Affare, che per essere comune a tutti, apparteneva, non meno che alla Corte, alla Nazione, e allo Stato.

L'altra falsità fu il supporre, che fosse già stato spedito, e consegnato al Re Cattolico quel *Mandatum Paritionis pro Subditis, & Vassallis*, del quale non si aveva notizia alcuna nè in Toscana, nè in Spagna; e non comparve in scena, che di lì a tre anni, accompagnando il Decreto di Commissione citato di sopra; ed è ben da credere, che la Corte Imperiale non averebbe abbondato in attenzione, e diligenza con ispedire un Dispaccio, che mai non le fu richiesto, quando la spedizione del Diploma d'Investitura, alla quale era sì strettamente tenuta, costò alla Spagna, e agli Alleati il sudore, e la pena, che già si è accennato. Non parlo poi della maniera, con cui si diede esecuzione a quel Mandato Imperiale, diretto al Conte Caymo, perchè ancora non si sa, che sia mai stato eseguito, mentre ordinandosi al Conte, che notificasse il contenuto di esso *data occasione*, non arrivò mai il caso di notificarlo, perchè mai non se ne presentò l'occasione a questo Ministro Imperiale, come egli medesimo si espresse più volte.

I Ministri Spagnuoli, che oramai avevano tanti, e sì fondati riscontri della vera intenzione, e degli occulti disegni della Corte di Vienna, rappresentarono al Re i forti motivi, che avevano di diffidarne; ma al contrario era sì grande la confidenza, che S. M. aveva posta nell'Imperatore, e nelle sue promesse, che udì con poco gusto tali rappresentazioni, e le fece participare al Conte di Kinigsegg, alle istanze del quale, ordinò S.M. al Marchese di Monteleone di portarsi a Firenze (dove comparve nel mese di Marzo 1728.) ad effetto di trattar l'interesse della Successione, perchè, come l'istesso Kinigsegg supponeva, il Padre Ascanio era un Ministro poco, o niente grato alla Corte di Toscana.

L'esito infelice de i Negoziati di Monteleone, le minacce da esso fatte a questa Corte prima della sua partenza, che in breve tempo sarebbero entrati in Toscana diecimila Tedeschi, e le generose offerte, che fece il Re Cattolico alla nostra Serenissima Elettrice, coll'interposizione, e garantìa dell'Imperatore, sono fatti così noti, che non hanno bisogno di essere rammentati; e non me-

no palese fu in quel tempo la repugnanza sempre maggiore della Corte di Firenze alla Successione immediata del Signor Infante: repugnanza, di cui fecero i nostri Ministri si replicate dichiarazioni al Marchese di Montelcone, e se ne diede al Pubblico un autentica testimonianza nelle copie, che si sparsero in questa Città de i Viglietti, che erano passati su questo proposito fra il Conte Caymo, e il Marchese Rinuccini, nella risposta del quale, che è in data de' 7. Aprile 1728. si legge una discreta, e ben fondata riconvenzione intorno *al luogo destinato in questa intera Successione alla Serenissima Elettrice Palatina sul fondamento delle clementissime grazie di S. M. Cesarea nel caso, che S. A. Elettorale sopravvivesse al Serenissimo Gran Duca*.

Dopo che questo Inviato Imperiale ebbe informata la sua Corte degl'infruttuosi maneggi fatti dal suo Zelo, e da quello del Marchese di Montelcone, e dopo la dichiarazione di quest'ultimo intorno alla venuta inevitabile di Truppe Imperiali in Toscana (promessa già fatta in Madrid dal Conte di Kinigsegg per quando mancasse il Gran Duca, confermata in Vienna al Duca di Bournonville, e lasciata correre dal Ministero Spagnuolo solo a fine, che il timore di vederla eseguita producesse il bramato effetto nella Corte di Toscana) si osservò in Firenze un alto silenzio sull'interesse della Successione. Frattanto la Corte di Spagna non trovava tutta la quiete sulle spontanee generose offerte de i Ministri Tedeschi; e non potendo concepire, che il Ministero Fiorentino dovesse mantenersi in tanta indolenza a vista del minacciato pericolo, se non ne avesse ricevuti segreti impulsi dalla Corte Imperiale (la quale lusingando l'una, e l'altra Parte, solamente meditava d'occupar la Toscana colle sue Armi) e considerando insieme le funeste conseguenze, che in ogni evento averebbe portate a questo Paese l'ingresso delle Truppe Alemanne, propose amichevolmente alla Corte di Vienna, che per conseguire l'intero disinganno di questa di Firenze, e assicurare una volta l'effetto di questa Successione così pacificamente, come il Re Cattolico aveva sempre desiderato, permettesse S. M. Cesarea, che si potesse introdurre una Guarnigione Spagnuola nella Piazza di Livorno. Ma questa proposizione allarmò di tal maniera la Corte Imperiale, che vi si oppose costantemente, allegando non solo al Duca di Bournonville in Vienna, ma anco in Madrid, e in Parigi l'impossibilità di S. M. Cesarea di contravvenire all'Articolo V. della Quadruplice Alleanza, *che per il Risultato della Dieta, approvato dalla Ratificazione Imperiale, era divenuto una Legge Prammatica*: Ed i Ministri Imperiali erano molto scrupolosi sulla puntuale osservanza d'una tal Legge, perchè introdotte una volta in questi Stati le Guarnigioni Spagnuole, mancava loro ogni pretesto d'occupargli con Truppe Alemanne, come poi fecero di Parma, e Piacenza.

Non lasciarono però i Ministri di Vienna di addolcire una tal repulsa colle replicate proteste della pronta disposizione dell'Imperatore di compiacere in tutte le cose possibili alle loro MM. Cattoliche, e con porre nelle mani del Duca di Bournonville una copia dell'ordine spedito sotto li 6. di Marzo di quell'anno 1728. al Conte Daun, acciocchè *en cas de mort* (del gran Duca) *ou qu'il serà jugé à propos*, facesse passare in Toscana un Corpo di Truppe Imperiali; offerendo nell'istesso tempo al Duca predetto altri Dispacci, che fossero sufficienti a disingannare interamente la Corte di Firenze, a i quali per altro non si pensò più, come si vedrà in appresso, perchè alla Corte di Vienna importava tanto il sospendergli, quanto erale importata l'anticipata spedizione dell'ordine suddetto per la marcia delle sue Truppe in Toscana; E con queste belle speranze partì da Vienna il Duca di Bournonville il dì 9. di Maggio del 1728. per incamminarsi al Congresso di Soissons.

Le difficoltà insorte sopra la sottoscrizione de i Preliminari di quel Congresso; le gravi discordie motivate dalle contrarie pretensioni intorno alla sussisten-

sistenza, e abolizione della Compagnia d'Ostenda; i viaggi della Corte Cattolica a Siviglia, e dell'Imperatore a Trieste, occuparono il rimanente di quell'anno 1728., e la maggior parte del 1729. Intanto le gelosie della Francia, e dell'altre Potenze per la temuta introduzione di Truppe Imperiali in Toscana; le vive doglianze, che fecero colla Spagna, lamentandosi non tanto de i tesori, che si profondevano per assicurarsi della dubbiosa fede della Corte di Vienna, quanto di veder sacrificata la felicità, e la quiete de i Popoli di Toscana, e di Parma, a i quali il Re Cattolico non poteva in giustizia, nè in coscienza pregiudicare, e molto meno a i diritti de' Reali suoi Figli, la di cui Successione, decoro, libertà, e vita si fidavano all'arbitrio di quella Potenza, della quale unicamente si doveva diffidare, attesi i suoi vasti progetti, e la mala fede più volte sperimentata: queste doglianze, dico, unite alle generose offerte del Re Brittannico di prendersi la cura d'introdurre in Toscana le Guarnigioni Spagnuole, a tenore del Trattato di Madrid del 1721. sostituendole, come voleva ogni ragione, alle Guarnigioni Neutrali, prescritte dalla Quadruplice Alleanza, diedero impulso alla conclusione del Trattato di Siviglia.

Appena si pubblicò quel Trattato, quando risuonarono per tutta l'Europa amarissime querele della Corte Imperiale, e si videro poi stampate nel più volte citato Decreto di Commissione del 27. Marzo 1730., nel quale si accusano quegli Alleati come infrattori del Trattato di Londra, perchè non l'osservavano secondo la riforma, che quella Corte ne avea fatta a suo capriccio ne i clandestini Trattati di Vienna. Ma rimettendomi sopra questo particolare a quanto rappresentò Monsieur di Chavigny alla Dieta di Ratisbona, farò solamente alcune riflessioni sopra i Dispacci, e Rescritti, che si accompagnarono coll'accennato Decreto.

Il Ministero Imperiale, che vedeva scoperti i suoi intrighi in ordine alla Successione di Toscana, pensò di giustificare nella forma possibile la sua condotta; e come non poteva ottener questo fine con allegar fatti veri, e reali, fu costretto di ricorrere a' fatti supposti, e usar l'artifizio di formare allora il *Mandatum Paritionis* per i Sudditi della Toscana, con due Rescritti Imperiali, uno per la Serenissima Elettrice, e l'altro per il Senato Fiorentino, e un Istrumento di Plenipotenza per il Conte Carlo Borromeo, acciocchè, in caso di morte del Gran Duca, prendesse il possesso della Toscana a nome del Signor Infante Don Carlo, tutti a fine di manifestargli al Pubblico in quel celebre Decreto di Commissione, che a quest'effetto fu divulgato colla stampa; E come importava molto, che tutti questi Dispacci portassero la Data almeno di due anni indietro, furono segnati con quella del 13. Aprile 1728. Infelice astutezza! che per non aver fatto giustamente il computo Cronologico pose una Data incompatibile colla negoziazione amichevole, che vegliava pochi giorni avanti in Firenze.

Già si sa, che il Marchese di Monteleone giunse a questa Città il dì 27. di Marzo di quell'Anno 1728. e ne partì il dì 10. del seguente mese d'Aprile, due giorni dopo, che aveva ricevuta l'ultima repulsa alle sue Proposizioni. Si sa, che la Risposta categorica, e negativa, che il Marchese Rinuccini diede al Conte Caymo (che dalla Corte Imperiale aveva avuto ordine di procurarla in scritto) fu con Viglietto de' 7. dello stesso mese d'Aprile, del quale, come si è detto, si sparsero molte copie in Firenze. E si sa ancora, che questo Inviato Imperiale non ispedì nessun Corriere alla Corte di Vienna, per informarla sollecitamente di quella Risposta, la quale non potè egli inviare, che il Sabato 10. di quel mese per la via ordinaria di Venezia, e verisimilmente sarà arrivata a Vienna intorno al dì 20. Ora chi crederà mai, che il dì 13 dello stesso mese d'Aprile, prima di sapere il risultato degli ufizj del Conte Caymo, e delle proposizioni del Marchese di Monteleone, avesse la Corte di Vienna formato

mato quei Mandati, e Rescritti, che si fondano unicamente sulle positive ripulse date dalla Corte di Firenze a quegli usizj, e a quelle proposizioni?

Ma dato ancora, che il Conte Caymo avesse spedito un Corriere a Vienna coll'avviso di queste ripulse, sono dunque sì diligenti i Ministri della Cancelleria Aulica, che in soli sei giorni avesero il tempo necessario per ricever l'avviso da Firenze, e per formare tanti, e sì prolissi Dispacci? E se si formarono per soddisfare alle istanze del Duca di Bournonville, perchè non gli furono consegnati prima della sua partenza da Vienna? Se per communicargli alla Spagna, perchè non s'inviarono al Conte di Kinigsegg? Se per vincere la repugnanza della Corte di Firenze, perchè non si mandarono al Conte Caymo? Certo è, che nè la Corte di Spagna, nè questa di Toscana n'ebbero mai notizia alcuna fino all'anno 1730., che si videro stampati col Decreto di Commissione; e se non si pretende, che avessero la virtù simpatica d'operare *in distans*, bisognerà conchiudere, che la spedizione di questi Dispacci Imperiali è stata per ogni verso una delle più artificiose illusioni, che il Ministero di Vienna ha praticate nel Negoziato della Successione del Sig. Infante Don Carlo.

Ma se l'impropria, e fittizia Data di tutti questi Documenti apparisce fino all'evidenza per le ragioni accennate, quella del celebre *Mandatum Paritionis*, oltre di essere egualmente falsa, provoca insieme all'indignazione, e al riso. Nel Mandato Imperiale diretto al Conte Caymo, e citato di sopra, la data del quale fu de' 28. Giugno 1727. si asserì, essere già stato spedito al Congresso di Cambray, e consegnato al Re Cattolico, unitamente coll'Investitura Eventuale, quel *Mandatum Paritionis*, di cui si tratta: *Quin & Eventuales Investituras*, AC MANDATUM, UT VOCANT, PARITIONIS AD SUBDITOS, *in eum casum, a Nobis Comiti Santistevan, dum adhuc Cameraci Serenissimi Hispaniarum Regis Legatus Plenipotentiarius agebat, extraditas fuisse, Tibi, uti quidem opinamur, satis gnarum erit*: e poco appresso: *Verum & eis significes, Investituras Eventuales*, ET MANDATUM PARITIONIS PRO SUBDITIS ET VASSALLIS *a Nobis actu Hispaniarum Regi expeditas, & extraditas esse*; come si legge nel suddetto Dispaccio diretto al Conte Caymo, dopo la data del quale erano passati quasi tre anni, quando finalmente comparve alla luce questo *Mandatum Paritionis* nel 1730., colla data però del dì 13. Aprile 1728. Come dunque nel mese di Giugno del 1727. si fece dire a S. M. Cesarea, che era stato spedito, e consegnato al Re Cattolico nel tempo del Congresso di Cambray, che fu l'anno 1724.? Ma la conosciuta mala fede, con cui il Ministero Imperiale trattò la Corte di Spagna, e la necessità che poi ebbe di valersi di Documenti supposti per giustificarsi col Pubblico, sono la vera cagione di simili contradizioni, e implicanze, che quasi sempre accompagnano la Cabala, e la Menzogna.

Tornando ora alla serie de' Fatti, le doglianze della Corte di Vienna contro il Trattato di Siviglia; gli apparecchi militari, che fece in Italia per opporsi alla sua esecuzione, le reciproche dichiarazioni, proposte e risposte, che passarono in Parigi, e in Vienna tra l'Imperatore, e gli Alleati di quel Trattato; l'intimazione fatta al Gran Duca a nome di S. M. Imperiale di non dover concludere nessun'accordo con quegli Alleati senza la sua participazione, e consenso; e le replicate minacce della Corte di Vienna di sloggiare da qualunque sito le Truppe Spagnuole, furono i successi più notabili dell'anno 1730., nel corso del quale non avea però lasciato la Corte Imperiale di continuare le sue lusinghe a questo nostro Ministero Fiorentino per mezzo de i molti Ufiziali Tedeschi, che andavano, e venivano frequentemente in Firenze ad istanza de' quali si arrolarono Milizie, e si pose la Piazza di Livorno in stato di difesa, particolarmente per la parte del Mare.

Frattanto gli Alleati di Siviglia, in specie il Re Brittannico, e gli Stati d'

Olan-

Olanda fecero all'Imperatore sì vigorose rimostranze, che non lasciandogli più alcun luogo di dubitare della loro ferma risoluzione, d'eseguire a qualunque costo il loro Trattato, prevalsero nella Corte di Vienna i sentimenti di Pace a i bollori Marziali, che dividevano i pareri di quel Ministero, e finalmente si stipulò tra l'Imperatore, e il Re Brittannico il Trattato del 16. Marzo 1731., nel quale acconsentendo all'introduzione de' Presidj Spagnuoli nelle Piazze forti di Toscana, e di Parma, e Piacenza, senza alcuna participazione della Dieta di Ratisbona, e senza verun riguardo a i Diritti Imperiali, diede la Corte di Vienna a tutta l'Europa una grande edificazione della somma facilità, con cui concepiva, e deponeva i suoi gravissimi scrupoli, in ordine a contravvenire a i diritti dell'Impero, e alle sue Leggi Prammatiche, quale poco avanti erasi spacciata la rigorosa osservanza dell'Articolo V. del Trattato di Londra; e diede ancora una segnalata testimonianza della sua fermezza di voler difendere in ogni evento *gl'innocenti Possessori degli Stati di Toscana, e di Parma*, conforme vantava nel più volte accennato Decreto di Commissione.

Appena questi nostri Ministri ebbero notizia del Consenso dato dall'Imperatore all'introduzione de' sei mila Spagnuoli, cominciarono a risquotersi dal sonno, in cui sì lungamente avevano riposato sopra le vane promesse date loro dalla Corte di Vienna, e si mostrarono disposti di venire a qualche accordo colla Spagna, ma quando i nostri Plenipotenziarj diedero principio alle loro Conferenze col Padre Ascanio, si trovarono tutti e tre immersi in un mare di difficoltà, che ritardarono grandemente il corso della Negoziazione. Considerarono da una parte gli equivoci, le ambiguità, e le contradizioni, che risultavano dal vedersi sì notabilmente vestitura Eventuale, come potete osservare nella Scrittura Legale, che vi trasmetto. Considerarono particolarmente, che in tal Diploma si concede espressamente al Sig. Infante la facoltà di pigliare da se stesso immediatamente il Possesso di questi pretesi Feudi, in caso dell'apertura della Successione, *immediatè possessionem omnimodam, & administrationem asserere sibi, & consequi possit*; Ma alcuni anni dopo si dà la commissione al Conte Carlo Borromeo, e a' suoi Sostituti, acciocchè *Cæsareis copiis stipatus nostro, & S. R. Imperii nomine in favorem Caroli Hispaniarum Infantis Etruriæ possessionem capiat*, conforme si legge nell'Istrumento di Plenipotenza del 13. Aprile 1728. Oltre di ciò non sapevano, se dovessero parlare della Toscana come di Feudo nuovo, in conformità dell'Articolo V. della Quadruplice Alleanza, o pure come di Feudo antico, secondo le dichiarazioni dell'Articolo IV. della Pace della Spagna coll'Imperio, e del Diploma d'Investitura; e trovandosi combattuti da sì gravi ambiguità non videro altra strada per liberarsi da tante confusioni, che quella di non far menzione particolare di simili Trattati, Diplomi, e Rescritti, ma riguardandogli come *res inter alios acta*, credettero di non dar motivo di disgusto a veruna Potenza con usare della libertà, e del diritto de' loro Sovrani di convenire in un Trattato particolare di Famiglia a Famiglia, come finalmente seguì il dì 25. di Luglio di quell'anno 1731, prima che si potesse aver notizia in Firenze dell'ultimo Trattato, che sotto li 22. dello stesso mese fu sottoscritto in Vienna tra l'Imperatore, l'Inghilterra, e la Spagna.

Quanto si adombrasse la Corte di Vienna per questo Trattato di Famiglia, se ne conserva così fresca la memoria, che è superfluo di raccontarlo. Basta dire, che il Ministero Imperiale e in vo-

ci, nè dell'Istrumento d'Investitura Eventuale; *Perchè il Diritto di Successione del Sig. Infante pareva si appoggiasse unicamente alla prossimità del Sangue, al consenso del Gran Duca, e della Serenissima Elettrice, e al riconoscimento del Senato, cosa, che repugnava a tanti impegni delle Potenze, e al Diploma di Carlo V. E finalmente, perchè il concedere alla Serenissima Elettrice il titolo di Gran Duchessa, e autorizzarla per esser Tutrice del Sig. Infante, e Reggente dello Stato, durante la sua minor'età, e assenza, apparteneva privativamente all'Imperatore*, concludendo tutti questi lamenti coll'intimazione fatta al Gran Duca, che per correggere gli errori di quella Convenzione di Famiglia, dovesse aderire al Trattato di Vienna de' 22. Luglio di quell'Anno 1731.

Già si è accennato, che la perplessità de i Plenipotenziarj di Spagna, e di Toscana, cagionata dalle contradizioni, e irregolarità de i Trattati pubblici, e di tanti Diplomi Imperiali, fu l'unica causa di non averne fatta menzione in quel Trattato di Famiglia: Il Diritto del Sig. Infante appoggiato alla prossimità del Sangue non poteva essere un delitto, dopo che era stato riconosciuto nel Trattato di Londra, la mente, e le parole del quale furono in ciò seguitate nel Trattato di Firenze: E quanto al consenso di questi Principi, e del Senato alla Successione stabilita in virtù di quel Diritto, non credettero, che S. M. Imperiale potesse restarne offesa, quando l'Imperator Carlo V., allorchè spedì il suo Diploma al Duca Alessandro (in virtù della facoltà a lui data da questi Popoli nelle Capitolazioni della Pace) e allorchè approvò l'Elezione di Cosimo I. fatta col consenso, e liberi suffragj del Senato Fiorentino, diede le più autentiche riprove del molto; che giudicò necessaria l'espressa volontà, e il pieno consenso de i Popoli della Toscana, rappresentati adesso da questi Principi, e dal Senato medesimo.

Non avevano similmente immaginato di far cosa, che potesse dispiacere al Sig. Imperatore nell'accordare alla Serenissima Elettrice quell'istesso Titolo di *Gran Duchessa*, e quella stessa Tutela, e Reggenza, che pochi anni avanti le erano state offerte dal Re Cattolico per mano di S. M. Cesarea, e colla sua approvazione, la quale credettero essere sufficiente per l'intero effetto di tal concessione, e non intesero di pregiudicare i Diritti dell'Imperatore Carlo VI., come non furono pregiudicati quegli dell'Imperatore Ferdinando III. quando ne i Preliminari della Pace di Vvestfalia fu accordato alla Duchessa Vedova di Savoja, Cristina di Francia, il Titolo di Tutrice del Duca suo Figliuolo, e Reggenza di quello Stato; Ed io posso assicurarvi, che S. M. Cattolica averebbe eziandio accordato a questa degnissima Principessa di succedere nella Sovranità al Gran Duca suo Fratello, nel caso di sopravvivenza, se non avesse avuti i sicuri riscontri, che avevano pure la Francia, e l'Inghilterra, che durante il di lei Governo averebbero gl' Imperiali trovato più d'un pretesto, per soddisfare a quelle impazienti brame, di cui ardevano da gran tempo, d'introdurre le loro Truppe in Toscana, e stabilire in Livorno una Compagnia di Commercio.

Per dissipare i sospetti della Corte di Vienna, non averebbe avuto questa di Firenze la grave difficoltà, che ebbe nell'aderire al suddetto Trattato del 22. Luglio, se non fussero state in esso confermate, e ratificate tutte l'irregolarità, e stravaganze de i Trattati precedenti; Ma finalmente le minacce di quella Corte, le premurose istanze dell'Inghilterra, il desiderio del Re Cattolico per la Pace, la salute vacillante del Gran Duca, e i riguardi, che ebbe questo Principe di non disgustare Potenze sì grandi, l'obbligarono a ordinare al suo Ministro in Vienna di aderire al Trattato suddetto del 22. Luglio, in virtù del quale furono poi introdotte le Guarnigioni Spagnuole pacificamente in Toscana; E sebbene questi Principi, e i loro Ministri erano preoccupati dal timore de i gravi pericoli tanto esaggerati

dagli Emissarj Imperiali, *per aver convenuto, che un Infante di Spagna entrasse, e dimorasse armato in Toscana*, una felice esperienza gli convinse ben presto, che la moderazione, la lealtà, e la fede sono qualità inseparabili da i Principi di Spagna, e dalle Armi di quella Corona. Quanto poi al Paese, non avendo per una tal causa patito alcuna diminuzione della sua felicità, e della sua quiete al di dentro, ma anzi acquistato non poco di sicurezza, e di reputazione al di fuori, può fare una piena fede, quanto siano soavi le Catene d'oro, onde resta legato dalla Real Casa di Borbone Chi ha la sorte d'essere assistito, e protetto dalle sue Armi: Catene, che certamente ha incominciato a sentire, e gustare assai meglio il Re di Sardegna, e che fanno tanta pietà alla Corte Imperiale (come si accenna nella sua Risposta) che non vede l'ora di toglierle a quel Principe a lei sì caro; ma io so, che egli se ne chiama assai contento, e felice, e si vedrà dagli effetti, che i ceppi, in cui l'hanno posto le due Branche della Casa di Borbone, sono molto diversi da quelli, che ha sofferto da una sola Branca di Casa d'Austria.

Dopo che l'ingresso in Toscana delle Truppe Spagnuole sciolse l'Incantesimo, con cui la Corte di Vienna aveva tenuta per tanti anni sospesa in aria la Successione del Signor Infante, s'applicò il Ministero Imperiale a estenuarla, giacchè non aveva potuto ottenere l'occulto fine d'impedirla. Allora principiarono a operare il suo effetto le studiate, e misteriose formule del Diploma d'Investitura Eventuale, particolarmente quella, che è la sorgente di tutte le novità introdotte in pregiudizio del *Italicis recepti Romano-Germanici Juris & moris est*, come si legge nel suddetto Diploma d'Investitura.

Di quì ebbe origine quell'affettata cautela dell'Emancipazione del Signor Infante dalla Patria Potestà; Quell'usurpato Diritto di dargli i Tutori; Quelle prolisse formalità delle Reversali, de' Giuramenti, e de' Possessi; Quei delicati risentimenti, e aspri rimproveri per l'Omaggio de' Popoli della Toscana nel giorno di S. Giovanni; Quelle ricercate difficoltà, e quelle scrupolose proibizioni sopra il Titolo di *Gran Principe*; Quei rigori, e quelle repulse alla domandata Dispensa degli anni; Quella intollerabile pretensione di voler fissare arbitrariamente i termini dell'Età minore; facendosi il Consiglio Aulico Giudice, Parte, e Legislatore di tutte le Controversie; con più altri fastidiosissimi, e ingiusti requisiti, obblighi, e gravami, che per essere ignoti a tutti i Feudatarj d'Italia, solamente l'Amor della Pace poteva fargli soffrire alla Corte di Spagna fino a quel segno, che gli soffrì; Ma se la longanimità, e la pazienza hanno i suoi limiti, e se non pretende la Corte di Vienna, che il Re Cattolico, con avere accettate le dure condizioni de' Trattati, contraesse la fatale obbligazione d'accettarne altre più dure, e più intollerabili nella maniera d'eseguirgli, non averà avuta ragione alcuna l'Autore della Risposta di riconvenire la Corte di Spagna, *che pareva contenta di tutto, e non sosteneva, come ora sostiene, che i Trattati, e l'Investiture non esigevano tante* DEMARCHES. Oltre di che, se la Corte di Spagna, e i Tutori del Signor Infante accettarono quelle condizioni, e quei pesi, che non dovevano, ora che Egli si

gittimamente ricorrere agli Autori della Quadruplice Alleanza, a i quali, come Legislatori dell'Articolo V. di quel Trattato, appartiene privativamente il decidere le controversie, che possono suscitarsi sopra l'intelligenza di quella Legge.

Del resto non si sa comprendere, con qual fondamento siasi avanzato nella Risposta, *che la Corte di Spagna pareva contenta di tutto ec.*, quando da gli ultimi Negoziati di Londra apparisce manifestamente il contrario. Ma di questi Negoziati, e dell'esito infelice, che ebbero per colpa del Ministero Imperiale (che essendo avvezzo a cavar profitto dalle dilazioni, è restato questa volta deluso dalle sue arti) non farò menzione alcuna, essendosi accennato quanto basta nell'Informazione data per ordine del Re Cattolico al suo Ambasciatore in Londra, il di cui contegno si accusa ingiustamente nella Risposta di Vienna, mostrandosi quella Corte altamente irritata, non per altro motivo in sostanza, se non che quando l'apparato della Guerra imminente la costrinse a rompere gl'indugi, che con tanto studio aveva frapposti ad un'amichevole accomodamento colla Spagna, allora quell'avveduto Ministro giudicò a proposito di non affrettarsi tanto, ma di pagare colla stessa moneta le precedenti lentezze degl'Imperiali; poichè mutato considerabilmente il sistema dell'Europa, si stimò in obbligo d'attendere nuovi ordini del Re suo Sovrano, per sapere, se voleva o nò preferire il Partito d'una necessaria, e giusta Guerra a quello d'una falsa, e lusinghiera Pace.

Io non intendo di far quì l'apologia alla savia condotta del Conte di Montijo, perchè avendo dimostrato, quale, e quanta fu la sincerità, e la fede della Corte di Vienna ne i Trattati precedenti, si può arguire, di qual tempra fusse quella, che fece sperimentare allo stesso Ministro ne i Negoziati di Londra, essendo certo, che *cognitis principiis, extrema facilè intelliguntur*. Ma se qualche Genio ieri appostolo non si trovarse abbastanza convinto dalla forza della verità fin qui esposta, deporrà certamente ogni dubbio, leggendo l'Istoria della Successione di Toscana, che io so esser molto prossima a venire in luce, e alla quale si dà principio colla dichiarazione, e promessa, che sotto il di 9. Gennaro 1712. in Francfort fece in scritto a nome di S.M. Imperiale il Conte di Siuzendorff al defunto Elettor Palatino, offerendogli, che quando la Serenissima Elettrice sua Consorte fusse abilitata dal Gran Duca suo Padre a questa Successione, le avrebbe data S. M. Cesarea l'Investitura de' Feudi Masculini, che era solita darsi a i Gran Duchi; e va a finire la medesima Istoria nel Rescritto Imperiale diretto alla stessa Principessa, intimandole con i termini più imperiosi, e minaccianti, che desista dalle sue pretensioni; affinchè combinato questo Rescritto con quella Dichiarazione, e toccata di passaggio la maniera, con cui fu adempita in altri casi la parola data a quell'Elettore, particolarmente sopra la restituzione dell'Alto Palatinato, e la ricompensa delle molte spese fatte nella Guerra, si tramandi alla memoria de' Posteri un'illustre monumento della lealtà della Corte di Vienna nell'osservanza delle sue promesse; del modo, con cui è solita di trattare i Principi, che a lei si fidano; e della generosità praticata in ogni tempo di non dar niente del proprio, ma sempre dell' altrui finezze del tutto ignote alla Corte di Madrid, e può chiamarne in testimonio quella stessa Nazione Brittannica, che l'Autore della Risposta (per riunire tutte le sue linee in quel punto, a cui sono indirizzate) conclude con metterla in diffidenza della Spagna sul delicato punto del Commercio, senza accorgersi di aver così rinnovata la memoria, che quante volte ha perduto quella Nazione i vantaggi del suo Commercio colla Spagna, è stato sempre per aver voluto sacrificar ciecamente i suoi più preziosi interessi all'ingrandimento della Casa d'Austria.

OSSER-

OSSERVAZIONI

SOPRA L'ARTICOLO QUINTO DELLA QUADRUPLICE ALLEANZA, E SOPRA L'INVESTITURA EVENTUALE DEGLI STATI DI TOSCANA, PARMA, e PIACENZA, DATA AL SERENISSIMO INFANTE DON CARLO IN ESECUZIONE DI DETTO ARTICOLO V.

DOPO le Convenzioni ſtabilite nel celebre Trattato della Quadruplice Alleanza all'Articolo V. per rapporto alla Succeſſione della Toſcana, e di Parma, e Piacenza, eſſendoſi per parte de' i Miniſtri di Sua M. Ceſarea riſvegliate delle pretenſioni, ed eſtorte delle condizioni, che ridondano in notabile aggravio del Sereniſſimo Infante Don Carlo, ed eſſendoci luogo di temere ogni giorno, che con qualche equivoco di Cancelleria o caſuale, o artificioſo, ſi offendano ſempre più i diritti di S. A. R., perciò è neceſſario oſſervare ciò che preciſamente importino le diſpoſizioni fatte dagli Alleati nel ſuddetto Articolo V., fino a quanto in virtù di eſſe ſi poſſano eſtendere le pretenſioni di S. M. Imperiale, e qual'obbligo in vigore delle medeſime l'Altezza S. R. abbia contratto.

Conſiderando gli Alleati da una parte i diritti, che l'Imperatore, e l'Imperio pretendevano di avere ſopra gli Stati di Toſcana, Parma, e Piacenza; e dall'altra i diritti, che la Regina di Spagna, ed i ſuoi Deſcendenti pretendevano ſimilmente avere di ſuccedere alle Famiglie Regnanti negli Stati ſuddetti; e che a cagione di queſte ſcambievoli pretenſioni poteva naſcere una nuova Guerra in Italia, quando le ſuddette Famiglie fuſſero venute a mancare, per todubitatamente per Feudi Maſculini del Sacro Romano Imperio, e che mancando le dette Famiglie Regnanti in detti Stati, il Figlio Primogenito della Regina di Spagna, e ſuoi Deſcendenti ſuccederebbero in eſſi.

Siccome la parola FEUDO eſpreſſa in queſta Convenzione, è per ſe ſteſſa equivoca, e atta a ſignificare Stati di diverſiſſima natura tra loro, può naſcere da ciò occaſione di ſuſcitare pretenſioni ſtravagantiſſime, volendoſi forſe, o per ignoranza, o per arte, aſſomigliare queſto Feudo ad altri Feudi molto diſſomiglianti, e regolar queſto ſecondo quelli, e tutto ciò ſolo per aver comune la denominazione di *Feudo*; E' neceſſario per tanto fiſſare ciò che in queſto noſtro caſo ſignifichi queſta Voce, e ciò che per eſſa abbiano gli Alleati voluto intendere; qual forma di Stato in conſeguenza di ciò debba eſſere quella degli Stati dovuti al Sereniſſimo Infante; e con quali diritti S. A. R. gli abbia a poſſedere.

Sopra di che congetturando la mente, e la volontà degli Alleati, che reſulta dalla Storia di queſto Trattato, dalle parole ivi eſpreſſe, e dal fine, che eſſi Alleati avevano; e oſſervando le Regole preſcritte da i Giure-Conſulti nell'interpetrare ſimili Patti di Succeſſioni Feudali, e rifletrendo alla natura, e qualità degli Stati, de' quali ſi tratta-

e con gl'istessi diritti, che sono stati fino al presente posseduti dalla Casa de' Medici, e dalla Casa Farnese.

Il Trattato di Londra non ha prodotto alcuna variazione rispetto alla forma di questi Stati, se non che laddove prima questa pretesa Superiorità Imperiale era dubbia, e controversa, sarà per l'avvenire dalle Parti contraenti creduta, e tenuta per vera, e indubitata. Del resto prescindendo da questa credenza, si esamini ogni parola dell' Articolo V., e niuna se ne troverà, che importi altra novazione, onde si possa inferire, che dopo l'apertura della Successione la forma di questi Stati, si debba ristringere, e si debbano indurre nuovi vincoli di soggezione, e di dipendenza. Poichè gli Alleati hanno bensì ammesse per vere le pretensioni antiche dell'Imperatore; ma però non gli hanno date ragioni nuove, nè autorità nuove, nè posto agli Stati vincoli, o obblighi nuovi; sicchè in virtù del Trattato si deve andare avanti sul supposto, che siano vere le vere pretensioni Imperiali di dipendenza, ma questa dipendenza non si è voluta, come non si poteva, e non si doveva ristringere in pregiudizio degli Stati, e del Serenissimo Successore.

Nè fa ostacolo l'essere questi Stati eretti, come dicono, in *Feudo*, per la qual cosa sia venuta a ristringersi la loro forma, non essendosi mai per l'addietro, anco secondo le pretensioni Imperiali, chiamati con questo nome. Perchè, come si è detto, la parola *Feudo* è universalissima, e comprende qualsivoglia sorta di dipendenza, e coll'espressione di questa parola non si viene a denotare, qual sorta precisamente di dipendenza abbia quello Stato, ma bisogna, per determinar questo, ricorrere all'uso, e consuetudine di esso Stato, e quella osservare: Onde dicono i Feudisti, che quando si dà in Feudo uno Stato, la forma di esso deve essere la medesima, che era prima che fusse dato in Feudo, e s'intende dato nell'istesso modo, e con gl'istessi diritti, che si godeva dall'Antecessore. Per tanto non si può dire, che per essere questi Stati chiamati Feudi, la dipendenza loro sia però mutata, o accresciuta, potendo questa voce benissimo convenire alla dipendenza antica, tale quale si è preteso, che essi avessero. E siccome di questa dipendenza se ne dubitava per fortissime ragioni, così gli Alleati, perchè non si avessero a sperimentare queste ragioni coll'armi, hanno detto, che gli averebbero tenuti indubitatamente per Feudi, ma non per questo hanno voluto, nè pensato di crescere in parte alcuna l'Autorità Imperiale.

Cresce l'evidenza di questo, considerando, che gli Alleati hanno voluto fare una transazione sopra i Diritti della Regina di Spagna, e dell'Imperatore, per impedire, come essi medesimi si esprimono, una nuova guerra; onde è totalmente inverisimile, che abbiano voluto accordare all'Imperatore maggiori diritti di quelli, che egli pretendeva avere di prima, essendo assurdo, che si accordi per transazione più di quello, che si potrebbe ottenere coll'evento favorevole della guerra.

Oltre la volontà degli Alleati di non alterare la forma de' suddetti Feudi, la quale chiaramente risulta, è anco da considerarsi la loro potestà, o autorità, la quale in ogni caso non si poteva estendere a tanto. Perchè è noto, che le forme degli Stati infeudati non si possono mutare, o ristringere per niuna causa, o pretesto, senza il libero, ed espresso consenso de i medesimi Stati; e quantunque sia nelle Regole Feudali, che il Feudo si può ristringere, quando si rinveste di nuovo un'altra Linea estranea, questa Regola può aver luogo ne' Feudi di Possessioni private, o cose simili, dove si ha solamente riguardo agl' interessi del Padrone diretto, e del Feudatario; ma negli Stati non è così, perchè di quelli non si può disporre, come delle Possessioni private, e senza il loro libero consenso non si può indurre novità nella loro forma.

Ma quando anco si dovesse giudicare secondo la detta Regola de' Feudi privati, si avverta, che noi non siamo

in

in un caso, dove l'Imperatore investa il Sereniſſimo Infante d'un Feudo devoluto per pura sua benevolenza, nel qual caso ha luogo la sopraddetta Regola; poichè la devoluzione, fondamento principale della potestà di ristringere, non si può supporre nel nostro caso, attesi i Diritti, che il Sereniſſimo Infante ha di succedere negli Stati delle Famiglie de' Medici, e Farnese, come più proſſimo, e come Discendente dal loro Sangue; i quali diritti esclusivi della devoluzione furono quelli, che si considerarono dagli Alleati nell'Articolo Quinto, dove avendo per questa ragione stimata tale devoluzione incerta, e dubbia, fecero sopra di essa l'accordo. Però non si può adesso, supponendo certa questa devoluzione ragionarvi sopra, e servirsene per fondamento di nuove pretensioni, perchè sarebbe un supporre ciò che è stato in questione.

In secondo luogo s'avverta, che la sopraddetta Regola, qualunque sia il suo valore, potrebbe aver luogo, quando il Feudo fosse stato dato dall'Imperatore per mera sua gratuita benevolenza, non già quando la nominazione del Sereniſſimo Infante è stata fatta da tutte le Potenze Alleate, non gratuitamente, ma in riguardo de i diritti, che esso Sereniſſimo Infante poteva avere, e in ricompensa di molti aggravj sofferti dalla Spagna.

In oltre è da considerarsi, rispetto allo Stato Fiorentino, una ragione particolare di più. Tutti gli Scrittori che hanno preteso di provare i Diritti, e la Superiorità dell'Imperio sopra Firenze, si sforzano per dimostrare, che i Fiorentini sono Vicarj Imperiali nel loro Stato, e portano Di- fece altro che mutare il Governo, e la mutazione del Governo non fa, che il Popolo non sia l'istesso di prima, con gl'istessi diritti, e prerogative. In fatti Carlo V. conferma gli antichi Privilegj di Vicariato al Popolo Fiorentino nell'istesso tempo, che elegge per Capo del Governo la Casa de Medici, la quale non ricevè lo Stato in Feudo, ma fu eletta per Capo del Governo di quel Popolo, che già aveva lo Stato medesimo in Feudo, o Vicariato. Così ora similmente, che manca la Casa de' Medici, non manca però il Popolo Vicario, o Feudatario dell'Imperio, ma solo manca chi governi questo Popolo, onde non si deve trattare d'altro, che di surrogare una Famiglia a quella de' Medici, che subentri per Capo del Governo, come è questa.

Da ciò se ne deducono due conseguenze. La prima, che non si può discorrere di questo Stato, come di Feudo devoluto, perchè per la mancanza della Famiglia de' Medici lo Stato non si devolve, non avendolo Ella mai avuto in Feudo, e restando tuttavia il medesimo Popolo, che è il Feudatario, e Vicario, a mente degl'istessi Scrittori Tedeschi, ma solo si è fatto luogo a nominare un'altra Famiglia, che governi quel Popolo; e questa nomina, per togliere ogni occasione di disputa, hanno voluto farla le Potenze Alleate. La seconda, che non si può da veruna Persona ristringere la forma dello Stato, e togliere al Popolo Fiorentino quelle Prerogative, Dignità, e diritti antichi, che esso possiede; e che gli Scrittori Tedeschi si sono sforzati di attribuirgli.

Ma è superfluo discorrere di vantag-

fermato da i Giure-Consulti Feudisti, che stabiliscono concordemente la Regola sopra nominata, che concesso in Feudo uno Stato senza espressa restrizione, questo sempre s'intenda concesso nell'istesso modo, e forma, che era precedentemente.

Ciò supposto, cessa ogni difficoltà; Perchè, o si pretende per parte dell' Imperatore di ristringere la forma dello Stato, e di porre nuove condizioni, e nuovi aggravj in virtù di nuova maggiore autorità, accordatagli nella Quadruplice Alleanza; O si pretende di ciò fare in virtù dell'antica sola ammessagli, e dichiaratagli per vera, e indubitata in detto Trattato. Se in virtù di nuove ragioni, queste, è manifesto, che non le ha, perchè gli Alleati non glie le hanno accordate, nè hanno voluto, nè potuto accordargliele. Se poi in vigore della antica Superiorità, si risponde, che ammessagli anche questa nella forma maggiore, che si possa pretendere; ciò non ostante, la restrizione non si può fare, perchè a ciò si richiede il libero, ed espresso consenso degli Stati, il che è vero in tutti, ma nello Stato Fiorentino è evidentissimo. E concesso ancora, che questa restrizione si fosse in qualche caso, e in qualche parte potuta fare, se ne doveva discorrere avanti la nominazione fatta nel Trattato, ma dopo non mai per veruna ragione. Poichè avendo quegli stessi Alleati, che ammessero all'Imperatore la sua Superiorità, fatta nell'istesso tempo la nomina, e questa liberamente, e assolutamente, e senza alcuna restrizione, ed essendosi per questa nomina acquistato l'Jus al Serenissimo Infante, e suoi Successori, ec., non si può, dopo di essa, pretendere restrizioni. Se si fosse dato il caso, che la nomina fosse stata fatta dal solo Imperatore per mera sua benevolenza, è certo, che ciò non ostante, il Serenissimo Infante dovrebbe succedere liberamente per le ragioni sopra portate, senza che poi si potessero dal Concedente aggiungere nuovi legami, o nuovi aggravj. Or che sarà nel caso nostro, che una tal nomina non è stata fatta dal solo Imperatore, ma dalle Potenze Alleate, non gratuitamente, ma a contemplazione de i Diritti di S. A. R., onde sono venuti a dargli in certo modo ciò che gli si competeva per giustizia?

Ciò supposto si viene a conoscere chiaramente, che la condizione apposta nell'Investitura eventuale consegnata a Cambray l'anno 1724., di dovere il Serenissimo Infante, e Suoi, ec. prendere l'Investitura attuale, e propria, subito entrato in possesso; e dipoi in ogni caso di mutazione, come condizione, e aggravio posto dopo la prima nominazione, secondo tutte le Regole Feudali è nulla, e di niun valore, e non obbliga in alcuna maniera il Serenissimo Infante.

Egli è certo, che l'Investitura eventuale si doveva dare in esecuzione dell' Articolo V., dove fu così convenuto; onde questa non poteva contenere alcun patto, o alcuna condizione di nuovo, massimamente essendo questa condizione aggravante, ma si doveva puramente eseguire ciò che nel Trattato era fermato.

In fatti è regola indubitata, che la prima creazione, o costituzione del Feudo è quella, che dà forma allo Stato, e che sempre si deve attendere; e che l'Investitura fatta posteriormente non essendo altro, che una pura tradizione del Possesso del Feudo già creato, non può contenere verun patto nuovo, o verun'obbligo nuovo, o cosa alcuna, che alteri la natura del Feudo già costituito; e se qualche cosa di simile vi si contenga, è di niun valore, e deve interpetrarsi sempre in modo, che non importi novità alcuna, o piuttosto si deve presumere trascorsa per errore, come tutti i Feudisti affermano. Perciò, o si dica, che questi Stati son Feudi già di gran tempo, come ha preteso l'Imperio, o si dica, che la loro prima costituzione, e creazione fu fatta nella Quadruplice Alleanza, come mai si sarà potuto apporre posteriormente nell'Investitura eventuale questa condizione gravosissima di prendere ogni volta l'Investitura?

Nè

Nè si può dire, che l'obbligo di prendere l'Investitura va in conseguenza dell'esser Feudo, e però che questo non è obbligo nuovo. Perchè è noto, che l'Investitura non è cosa sostanziale del Feudo, sicchè dall'essere Feudo, non viene in conseguenza l'obbligo della Investitura. E in fatti in molti Feudi l'Investitura si prende una volta sola, in molti altri non si prende mai: Però non essendoci tal'uso in questi nostri Feudi, sarebbe questo per essi un aggravio nuovo, che non è lecito porre; Anzi rispetto allo Stato Fiorentino, questa sarebbe una condizione, che altererebbe tutta la forma dello Stato; perchè è assurdo, che si abbia a dare l'Investitura d'uno Stato, il quale non è devoluto. Noi abbiamo detto di sopra, che il Popolo Fiorentino è esso Vicario, o Feudatario Imperiale, ed ha durato ad essere anco sotto il Governo della Casa de' Medici, perchè essa non ebbe in Feudo lo Stato, nè mai n'ebbe l'Investitura, ma fu eletta per Capo del Governo di questo Popolo. Però ora estinguendosi la Casa de' Medici, non si estingue il Popolo; si deve eleggere un'altra Casa, che governi il Popolo, ma non si deve dare in Feudo il Popolo; onde il Serenissimo Infante non ne può prendere l'Investitura, siccome non la prese la Casa de' Medici.

Nè osta, che l'Investitura eventuale con tutte le condizioni ivi poste sia stata garantita dalle Potenze istesse del Trattato di Londra. Perchè siccome se il Feudo fosse stato costituito dal solo Imperatore, non si poteva per un atto posteriore porre dall'istesso Imperatore un nuovo aggravio; così essendo stato il Feudo costituito dalle Potenze Alleate

Perciò, o si deve dire, che questa condizione si riferisca a quei Feudi, che ne i predetti Stati avevano di prima tale obbligo, e se ne prendeva da i Possessori ogni volta l'Investitura, o si deve stimare, come se non fosse stata posta, ma inserita per errore; e così la Garanzia d'una cosa erronea non tiene, perchè s'intende sempre supponendo l'atto lecito, e valido.

La sopradetta interpetrazione respettiva a' Feudi, che avevano prima l'obbligo di prendere l'Investitura, si deve fare nel caso nostro, perchè si tratta d'una Investitura, che contiene più sorte di Stati, o Feudi, i quali essendo di natura diversa, le condizioni poste nell' Investitura si riferiscono a quei respettivi Feudi, che ne sono capaci, e non affliggono gli altri, perchè il fare una Investitura sola non fa, che tutti i Feudi si uniformino, ma restano tutti nell'istesso grado, e si dice un Contratto solo, che contiene più Investiture. E così, o si deve interpetrare in tal modo la detta condizione, o si deve avere come erronea, e assurda.

Inoltre si consideri, che avendo già il Serenissimo Infante acquistato il suo Diritto nel Trattato di Londra, sia come si voglia di questa pretesa Garantia, certo è, che niun fatto posteriore delle Potenze Alleate può avergli recato pregiudizio, essendo Egli in età minore, e non avendo consentito.

Il Consenso degli Stati ancora sarebbe stato necessario in ogni caso, per essere questo un obbligo nuovo per le ragioni di sopra dette, e per essere un obbligo veramente considerabile, e gravoso, prima per il dispendio notabile, che riduce lo Stato indiretta-

Si deve finalmente avvertire, che molte condizioni comprese in detta Investitura eventuale, favorevoli al Serenissimo Infante, non sono state di poi per parte dell'Imperatore osservate, onde questi non può insistere per la rigorosa osservanza in un atto, che Egli è stato il primo a violare.

L'espressa facoltà data al Serenissimo Infante di prendere di propria autorità il Possesso, e l'amministrazione degli Stati, ogni qual volta si fosse dato il caso della mancanza degli ultimi Possessori, non è stata in veruna parte mantenuta, come a tutti è notorio.

Si dice nell'Investitura, che questi Stati dovevano essere Feudi Italici, come dovevano essere per necessità. Ciò non ostante si sono poi risvegliate delle pretensioni per parte dell'Imperatore, e si sono voluti regolare come i Feudi di Germania. Si è preteso di regolare l'Età Minore del Serenissimo Infante all'uso di quelli; e si è usurpato l'autorità di dargli esso i Tutori; cose insolite, e ingiuste ne i Feudi Italici.

Da tutto ciò si deduce non solo l'Infrazione per parte di S. M. Imperiale delle condizioni comprese nell'Investitura eventuale, ma anco la volontà di porre nuovi, e insoliti aggravj, repugnanti alla natura di questi Stati, e all'uso, e consuetudine loro, anzi repugnanti alla natura di tutti i Feudi Italici; i quali aggravj perciò non si devono punto attendere, come introdotti posteriormente alla creazione del Feudo, e come contrarj a tutte le Leggi, e Consuetudini Feudali.